

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO CON ISTANZA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE

Per: **ALONZI Daniela**, nata a Roma (RM) il 27/04/1967, C.F. LNZDNL67O67H501Q e residente in Sora (FR), alla Piazza Risorgimento n. 42, **ALONZI Franca**, nata a Sora (FR) il 26/02/1963, C.F. LNZFNC63B66I838Z ed ivi residente, alla via S. Giorgio 36/A, **ANDRELI Tiziana**, nata a Ceprano (FR) il 03/02/1967, C.F. NDRTZN67B43C479C ed ivi residente alla via Campo Uccelli n. 39, **ANDREOLI Maria Pia**, nata a Spoleto (PG) il 22/08/1978, C.F. NDRMRP78M62I921V e residente in Pontinia (LT) alla Via Antonio Gramsci n. 34, **ANZIDEI Michela**, nata ad Alatri (FR) il 31/05/1982, C.F. NZDMHL82E71A123I e residente in Trevi Nel Lazio (FR) alla via Fornaci snc, **ASCIONE Danila**, nata a Sora (FR) il 22/04/1979, C.F. SCNDNL79D62I838F e residente in Villa Latina (FR) alla via Persichini n. 9, **BARBONA Daniela**, nata a Colleferro (RM) il 23/06/1969, C.F. BRBDNL69H63C858U e residente in Colleferro (RM) alla via S. Barbara n. 2, **BELLUCCI Federica**, nata a Isola del Liri (FR) il 20/11/1980, C.F. BLLFRC80S60E340G ed ivi residente in via San Carlo n. 41/L, **BENCIVENGA Silvia**, nata a Roma il 14/10/1959, C.F. BNCSLV59R54H501V e residente in Genazzano (RM) alla Via Donato Bramante n. 18, **BIANCHI Maria Giuseppina**, nata a Monte San Giovanni Campano (FR) in data 19/03/1974, C.F. BNCMGS74C59F620I, residente in Sora (FR), alla Via Pozzo Pantano snc, **BRACAGLIA Deborah**, nata ad Alatri (FR) il 18/08/1968, C.F. BRCDRH68M58A123K ed ivi residente, alla via S. Pancrazio 28, **BRACAGLIA Lina**, nata a Ceprano (FR) il 24/03/1974, C.F. BRCLNI74C64C479L e residente in Frosinone alla via La Botte n. 31, **CALDARONI Irene**, nata a Isola del Liri (FR) il 19/06/1980, C.F. CLDRNI80H59E340Q e residente in M.S.G.Campano (FR) alla via

Chiaiamari n. 64, **CAMPOLI Patrizia**, nata a Veroli (FR) il 07/09/1965, C.F. CMPPRZ65P47L780T ivi residente, alla Via Gaude, **CAPPELLA Alessandra**, nata ad Alatri (FR) il 14/11/1977, C.F. CPPLSN77S54A123O, residente in Alatri (FR), alla Via Vallesanta Maria n. 12, **CECILI Rossella**, nata a Perugia (PG) il 10/04/1962, C.F. CCLRSL62D50G478S e residente in Frosinone alla Via Giacomo De Mattheis n. 23, **CELENZA Marta**, nata a Ceccano (FR) il 27/08/1983, C.F. CLNMRT83M67C413B e residente in Arnara (FR) alla via Gornja Bistra n. 5, **CERVONI Lorella**, nata a Sora (FR) il 22/03/1980, C.F. CRVLLL80C62I838M e residente in M.S.G.Campano (FR) alla via Ara Sciarra n. 50, **CERVONI Maddalena**, nata a Veroli (FR) il 03/02/1975, C.F. CRVMDL75B43L780C e residente in Boville Ernica (FR) alla via Scrima n. 116, **CIPROTTI Antonella**, nata a Valmontone (RM) il 6/11/1982, C.F. CPRNNL82S46L639S e residente in Palestrina (RM) alla Via Colle S. Agapito n. 10, **COLUCCI Francesca**, nata a Isola Del Liri (FR) il 29/04/1982, C.F. CLCFNC82D69E340P, residente in Isola del Liri (FR), alla Via Poggio snc, **CRESCENZI Ilenia**, nata a Frosinone l' 08/07/1983, C.F. CRSLNI83L48D810Q, residente in Pofi (FR), alla Via Perilli n. 34/a, **D'AMBROSIO Paola**, nata a Isola del Liri (FR) il 04/06/1973, C.F. DMBPLA73H44E340A e residente in Arpino (FR) alla via Cicchillitto n. 22, **D'ATTILIA Angela**, nata a Roma (RM) il 14/12/1974, C.F. DTTNGL74T54H501S e residente in Genazzano (RM) alla via Nuova n. 4, **DE CIANTIS Giuliana**, nata a Sora (FR) il 24/05/1977, C.F. DCNGLN77E64I838T e residente in Broccostella (FR) alla via Campo La Guzza n. 1, **DE FILIPPIS Cristina**, nata a Frosinone il 24/07/1977, C.F. DFLCST77L64D810M, residente in Pofi (FR), alla Via Ferrara n. 16, **DE LUCA Barbara**, nata a Roma il 08/02/1965, C.F. DLCBBR65B48H501A ed ivi residente alla via Pianosa n. 2, **DE LUCA Cinzia**, nata a Messina (ME) il 21/06/1974, C.F. DLCCNZ74H61F158N e residente in Vico nel Lazio (FR) alla via Fontana La Macchia n. 55, **DEL BRUSCO Stefania**, nata a Valmontone (FR) il 26/12/1974, C.F. DLBSFN74T66L639M ed ivi residente alla via del Canale, **DELLA POSTA Sarah**, nata a

Pontecorvo (FR) il 22/12/1983, C.F. DLLSRH83T62G838T ed ivi residente, alla via Fontana Merola n. 6, **DEL MONTE Federica**, nata a Frosinone il 30/06/1978, C.F. DLMFRC78H70D810V ed residente in Ceccano (FR) alla via Marano n. 134, **DELL'OLIO Rosa Amorina**, nata a Ferentino (FR) il 12/08/1981, C.F. DLLRMR81M52D539G ed ivi residente alla via Stazione n. 155, **DIANA Morena**, nata a Frosinone in data 11/11/1976, C.F. DNIMRN76S51D810G e residente in Ceccano (FR) alla via Cantinella n. 18, **DI NOTA Marisa**, nata a Torino (TO) il 20/08/1973, C.F. DNTMRS73M60L219Z e residente in Colle San Magno (FR) alla via Varciosa n. 14/C, **EMILI Daniela**, nata a Subiaco (RM) il 16/10/1978, C.F. MLEDNL78R56I992M e residente in Subiaco (RM) alla via dei Monasteri n. 1, **FORMICONI Catia**, nata ad Alatri (FR) il 30/04/1981, C.F. FRMCTA81D70A123E, residente in Filettino (FR), alla Via Aniene n. 57, **GERARDI Claudia**, nata a Pontecorvo (FR) il 08/05/1980, C.F. GRRCLD80E48G838R, residente in Pontecorvo (FR), alla Via Dei Ferrari n. 2, **GIONA Giuseppina**, nata a Monte San Giovanni Campano (FR) il 19/04/1964, C.F. GNIGPP64D59F620Q ed ivi residente alla via Malanome n. 60, **GIULIANI Giovanna**, nata a Ceccano (FR) il 04/02/1975, C.F. GLNGNN75B44C413J e residente in Arnara (FR), alla Via Costa Cannucce n. 19, **GROSSI Stella**, nata a Sora (FR) il 24/06/1968, C.F. GRSSLL68H64I838Z ed ivi residente alla Via Compre n. 82, **IGNEO Elena**, nata a Sora (FR) il 15/11/1982, C.F. GNILNE82S55I838A, residente in Monte S.G. Campano (FR), alla Via Ararsa n. 64, **LILLA Antonella**, nata a Sora (FR) il 27/02/1964, C.F. LLLNNL64B67I838Y, residente in Isola del Liri (FR), alla Via S. Carlo n. 4, **LOMBARDI Clara**, nata a Nancy (Francia) il 19/07/1968, C.F. LMBCLR68L59Z110P, residente in San Giovanni Incarico (FR), alla Via Inolfa n. 12, **LUCARELLI Marilena**, nata a Sora (FR) il 05/07/1977, C.F. LCRMLN77L45I838H e residente in Casignana (RC) alla via Contrada Palazzi n. 4, **LUCCHETTI Azzurra**, nata a Frosinone in data 11/07/1982, C.F. LCCZRR82L51D810L, residente in Frosinone (FR), alla Via Moccia n. 28, **MANENTE Rita**, nata a Sora (FR) in data 02/12/1965, C.F. MNNRTI65T42I838A, residente in

Casalvieri (FR), alla Via Santillo n. 5, **MANTUA Maria Gabriella**, nata a Frosinone il 08/05/1967, C.F. MNTMGB67E48D810V e residente in Castro dei Volsci (FR) alla via del Convento n. 8, **MARSELLA Barbara**, nata a Cassino (FR) il 15/06/1973, C.F. MRSBBR73H55C034F e residente in Roccasecca (FR) alla via Giovinazzi n. 13, **MARTELLACCI Danila**, nata a Frosinone in data 09/04/1977, C.F. MRTDNL77D49D810H, residente in Frosinone, alla Via S.S. per Fiuggi n. 191, **MARTINI Stefania**, nata a Roma (RM) il 9/05/1964, C.F. MRTSFN64E49H501K, residente in Frosinone alla Via F. Petrarca n. 34, **MASSARONI Natascia**, nata a Frosinone il 17/06/1981, C.F. MSSNSC81H57D810C e residente in Vallecorsa (FR), alla via c.da Casali n. 6, **MASTRANTONI Rossana**, nata a Palestrina (RM) il 22/12/1964, C.F. MSTRSN64T62G274H, ivi residente alla Via Quadrelle n. 151, **MENICHELLI Paola**, nata a Roma il 4/12/1971, C.F. MNCPLA71T44H501Q, residente in Ceccano (FR), alla Via Cardegna n. 33, **MINOTTI Chiara**, nata a Frosinone (FR) il 04/02/1984, C.F. MNTCHR84B44D810L, residente in Frosinone alla Via Aldo Moro n. 120, **NECCIA Fabiana**, nata ad Anagni (FR) il 28/12/1977, C.F. NCCFBN77T68A269K, residente in Frosinone, alla Via Delle Noci n. 22/B, **NORO Serena**, nata a Colleferro (RM) il 16/04/1979, C.F. NROSRN79D56C858D, ivi residente alla Via Degli Abeti n. 28, **ORSINI Ilaria**, nata a Frosinone (FR) il 22/10/1979, C.F. RSNLRI79R62D810M, residente in Frosinone alla Via Lago di Garda n. 10, **OTTAVIANI Elvia**, nata a Filettino (FR) il 25/02/1959, C.F. TTVLVE59B65D591E, residente in Fiuggi (FR), alla Via Vallicelle n. 72, **PAGNANI Paola**, nata a Casalvieri (FR) il 10/03/1965, C.F. PGNPLA65C50B919T, residente in Sora (FR), alla Via Cocorbito n. 24, **PANFILI Silvia**, nata a Frosinone il 16/01/1963, C.F. PNFSLV63A56D810F, residente in Frosinone, alla Via Madonna della Neve n. 42, **PANICCIA Simona**, nata a Alatri (FR) il 15/06/1981, C.F. PNCSMN81H55A123E, residente in Alatri (FR), alla Via Corsa dei Cavalli n. 22/b, **PAOLUCCI Bruna**, nata a Monte San Giovanni Campano (FR) il 22/10/1964, C.F.

PLCBRN64R62F620Y ed ivi residente alla via S. Elia Lucinetto n. 2, **PAPETTI Angela**, nata a Isola del Liri (FR) il 13/07/1968, C.F. PPTNGL68L53E340W, residente in Veroli (FR), alla Via degli Ernici n. 6, **PASSARANI Claudia**, nata a Veroli (FR) il 09/06/1982, C.F. PSSCLD82H49L780M, residente in Veroli (FR), alla Via Ponte Vasagalli, **PERFILI Daniela**, nata a Frosinone (FR) il 13/07/1974, C.F. PRFDNL74L53D810Y, residente in Castro dei Volsci (FR) alla Via Gaeta n. 42, **PERFILI Rossana**, nata a Frosinone il 20/03/1971, C.F. PRFRSN77C60D810F, residente in Castro dei Volsci (FR), alla Via delle Ginestre n. 29, **PERFILI Tamara**, nata a Ceccano (FR) il 25/05/1976, C.F. PRFTMR76E65C413B, residente in Castro dei Volsci (FR) alla Via delle Begonie n. 1, **PELLEGRINI Cinzia**, nata a Sora (FR) il 17/06/1969, C.F. PLLCNZ69H57I838V ivi residente, alla Via Agnone Maggiore snc, **PERNA Romina**, nata a Isola del Liri (FR) il 03/02/1970, C.F. PRNRMN70B43E340C, residente in Arpino (FR), alla Via Vuotti n. 21, **PEZZELLA Claudia**, nata ad Alatri (FR) il 14/08/1983, C.F. PZZCLD83M54A123T, residente in Frosinone alla Via Silio Italico n. 4, **PIAZZESI Clarissa**, nata a Colleferro (RM) il 31/01/1977, C.F. PZZCRS77A71C858A e residente in Segni (RM) alla via Carpinetana Est n. 15, **PIETROPAOLI Maria**, nata a Frosinone il 03/06/1974, C.F. PTRMRA74H43D810T e residente in Morolo (FR) alla via Mandrini n. 13, **PORCELLA Emanuela**, nata a Frosinone (FR) il 11/02/1977, C.F. PRCMNL77B51D810R, ivi residente alla Via America Latina n. 48, **PROIA Irene**, nata a Torino il 04/11/1977, C.F. PRORNI77S44L219H e residente in Fontana Liri (FR) alla Via Gorizia snc, **PROIETTI Debora**, nata ad Anagni (FR) il 03/03/1975, C.F. PRTDBR75C43A269U, ivi residente alla Via Rotabile San Francesco n. 39, **RICCARDI Luisa**, nata a Formia (LT) il 06/09/1965, C.F. RCCLSU65P46D708J, residente in Lenola (LT) alla Via Libero de Libero n. 9, **SALVATORI Daniela**, nata a Roma (RM) il 16/01/1981, C.F. SLVDNL81A56H501Y, residente in Trevi nel Lazio (FR), alla Via Padre Enrico Germani, **SANGIORGI Valeria**, nata a Colleferro (RM) il 20/11/1977, C.F. SNGVLR77S60C858O, residente in Carpineto Romano (RM), alla Via G. Marconi n. 19,

SANTORO Marina, nata a Santopadre (FR) il 27/02/1970, C.F. SNTMRN70B67I351C ivi residente alla Via Cerreto, **SAVINA Sara**, nata a Veroli (FR) il 06/06/1978, C.F. SVNSRA78H46L780V, residente in Boville Ernica (FR), alla Via Rotabile n. 65/A, **SAVO SARDARO Lucia**, nata a Frosinone il 06/02/1983, C.F. SVSLCU83B46D810Q, residente in Torrice (FR), alla Via Colle San Pietro n. 3, **SCHIETROMA Desirè**, nata a Frosinone il 14/07/1982, C.F. SCHDSR82L54D810W, residente in Frosinone, alla Via America Latina n. 321, **SEBASTIANI Arianna**, nata a Palestrina (RM) il 20/06/1974, C.F. SBSRNN74H60G274R e residente in Olevano Romano (RM) alla via Contrada Colle Quigliano n. 9, **SORDO Giuseppina**, nata ad Anagni (FR) il 21/08/1972, C.F. SRDGPP72M61A269F, residente in Alatri (FR), alla Via Castagneto n. 10, **SPALVIERI Alexandra**, nata in Svizzera (EE) l' 01/02/1971, C.F. SPLLND71B41Z133S, residente in Castelliri (FR) alla Via Colle n. 30, **SPALVIERI Susanna**, nata in Svizzera (EE) il 20/03/1969, C.F. SPLSNN69C60Z133X, residente in Castelliri (FR) alla Via S. Maria Salome n. 5, **SPATARO Virginia**, nata a Corleone (PA) il 30/09/1983, C.F. SPTVGN83P70D009S, residente in Frosinone, alla Colle Cottorino n. 46, **TERELLE Amelia**, nata a Cassino (FR) il 12/05/1983, C.F. TRLMLA83E52C034D, residente in Piedimonte San Germano (FR), alla Viale Tiziano n. 5, **TIROCCHI Federica**, nata ad Alatri (FR) il 04/08/1979, C.F. TRCFRC79M44A123N ivi residente, alla S.S. 155 La Donna n. 13, **TOZZI MAGNI Maria Teresa**, nata ad Anagni (FR) il 07/06/1962, C.F. TZZMTR62H47A269K ivi residente, alla Via san Giorgetto n. 13, **TROIANI Arianna**, nata a Balsorano (Aq) il 14/05/1979, C.F. TRNRNN79E54A603Q, residente in Carpineto Romano (RM), alla Via San Pietro n. 12, **TURRIZIANI Valeria**, nata a Frosinone il 09/05/1981, C.F. TRRVLR81E49D810D, ivi residente alla Via Le Noci n. 6, **VALLETTA Patrizia**, nata a Fontana Liri (FR) il 25/01/1967, C.F. VLLPRZ67A65D667A, residente in Arpino (FR), alla Via Bove n. 34, **VERRELLI Erika**, nata a Frosinone (FR) il 07/09/1978, C.F. VRRRKE78P47D810B ivi residente alla Via Quintino Sella n. 18, **VETRONE Michela**, nata a Cassino (FR) il

09/04/1980, C.F. VTRMHL80D49C034N, residente in Sant'Elia Fiume Rapido (FR), alla Via Giudo Rossa n. 10, **ZEPPIERI Anna**, nata a Veroli (FR) l' 11/01/1970, C.F. ZPPNNA70A51L780E, ivi residente, alla Via Aia Cardarillo n. 8, **ZONFRILLI Anna**, nata a Pontecorvo (FR) il 14/05/1970, C.F. ZNFNNA70E54G838N, residente in Pontecorvo (FR), alla Via Aldo Moro, tutte rappresentate e difese, giusta deleghe in calce al presente atto, dagli avv.ti Raffaele Boianelli C.F. BNLRFL72L25D810Q e Raffaele De Girolamo C.F. DGRRL68C05E340P, tutte/i elettivamente domiciliate/i presso lo Studio dell'avv. Viviana Callini in Roma, via Archimede n. 10.

I procuratori di parte ricorrente dichiarano, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere comunicazioni presso il proprio numero di fax 0775/1543740 o indirizzo di pec avvraffaele.boianelli@pecavvocatifrosinone.it, così indicato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D.P.R. 11/02/2005 n. 68.

- ricorrenti -

CONTRO

IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato via dei Portoghesi n. 12 Roma,

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Ambito Territoriale per la Provincia di Frosinone – UFFICIO VII°, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12 Roma,

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO Ambito Territoriale per la Provincia di Roma – UFFICIO VI°, in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, via dei Portoghesi n. 12
Roma,

-resistenti-

E NEI CONFRONTI DI

PITTIGLIO ANNA, nata a Cassino (FR) il 29/04/1978 ed ivi residente in Via Appia Nuova n. 138, in qualità di docente già inclusa nelle GAE Scuola Infanzia e Primaria per la Provincia di Frosinone, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017;

MONTALTO MICHELA, nata il 29/11/1972 e residente in Napoli (80132), in via Monte di Dio n. 49, in qualità di docente già inclusa nelle GAE Scuola Infanzia e Primaria per la Provincia di Roma, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017;

-controinteressati-

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

del D.M. n. 495 emesso in data 22/06/2016 dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca con cui è stato disposto *“l'Aggiornamento annuale delle Graduatorie Ad Esaurimento”*, nella parte in cui non ha consentito alle odierne ricorrenti, in quanto in possesso di titolo di studio abilitante all'insegnamento, di presentare domanda di inserimento nella III^a fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Roma e Frosinone per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali (all. n. 1),

ESPOSIZIONE DEI FATTI

1. Le ricorrenti tutte appartengono al corpo docente ed hanno ottenuto l'abilitazione per l'insegnamento in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine dei corsi di Scuola e Istituto Magistrale (all. n. 2).

Si tratta, dunque, di diplomate alcune delle quali anche laureate, con annessa riconosciuta abilitazione all'insegnamento ed anni di comprovata esperienza nel mondo della scuola,

quindi, in possesso dei titoli e dei requisiti curriculari necessari per l'insegnamento, ma da subito estromesse dalla possibilità di richiedere l'inserimento a pieno titolo nelle GAE provinciali.

Insomma, docenti a tutti gli effetti, le quali hanno dapprima concluso il proprio percorso di studi con il conseguimento del prescritto titolo e specifica abilitazione, per poi muovere i primi passi nel mondo scolastico, investendo così in formazione ed esperienza professionale.

2. Le ricorrenti aspirano ad essere incluse, per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia (classe di concorso AAAA) e/o per l'insegnamento nella Scuola Primaria (classe di concorso EEEE), e negli eventuali connessi elenchi per il sostegno, nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Roma e/o Frosinone valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994;
3. In data 22/06/2016 il MIUR ha emanato il D.M. n. 495/2016 concernente appunto, *“l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento”* ed ancora una volta i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non sono stati presi in considerazione ai fini dell'inclusione.
4. Nel decreto succitato, tra i docenti aventi diritto alla presentazione della domanda on line, non sono assolutamente menzionati le ricorrenti che, quindi, sono state costrette ad inoltrare formale lettera di diffida e domanda cartacea alle amministrazioni convenute, chiedendo l'inserimento nella III^a fascia delle graduatorie ad esaurimento della province di Roma e Frosinone per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e/o per l'insegnamento nella Scuola Primaria (all. n. 3).
5. Allo stato, nessuna risposta è stata inoltrata alle ricorrenti che, di conseguenza, risultano escluse dalle c.d. GAE provinciali.

In considerazione del mancato inserimento delle ricorrenti nelle graduatorie ad esaurimento, le stesse si vedono costrette ad adire le vie legali per i seguenti motivi di

DIRITTO

Il Ministero dell'Istruzione in data 22 giugno 2016 ha reso pubblico il D.M. n. 495 con cui è stato disposto l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento.

Ogni anno infatti, a cavallo delle procedure triennali di aggiornamento, è prevista l'apertura di una finestra per consentire ai docenti già inseriti in graduatorie ad esaurimento (per brevità GAE), di inserire il titolo di sostegno, di richiedere lo scioglimento della riserva per aver conseguito il titolo di abilitazione e per inserire il titolo di riserva ai sensi della L.68/99.

Già lo scorso anno, proprio in occasione della apertura annuale delle GAE, disposta con D.M. 325 del 3 giugno 2015 n. 325 recante *“aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/14 – operazioni di carattere annuale”*, sono stati avviati una serie di ricorsi al Tar proprio da parte dei diplomati magistrali, i quali ritenevano detto provvedimento illegittimo in quanto non recepiva i principi enunciati dal Consiglio di Stato con la nota sentenza 1973/2015 e riproponeva, integralmente, le disposizioni del DM 235/2014, concernente appunto: *“disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017”* e annullate dalla predetta sentenza.

Infatti, il TAR del Lazio, Sez. III^a bis, con Ordinanza n. 4576/2015, in riferimento alla domanda di annullamento del D.M. M.I.U.R. n.325/2015, si è così espresso *“l'atto impugnato dispone espressamente, all'articolo 5, che, per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n.235/2014, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati”*.

Tesi quest'ultima, confermata anche dal Consiglio di Stato con le Ordinanze nn. 4312 e 4313 del 23 settembre 2015, con cui ha disposto l'inserimento nelle GAE dei ricorrenti .

Oggi però, il Ministero ripropone un provvedimento, il D.M. n. 495/2016, totalmente identico a quello dello scorso anno ritenuto illegittimo sia dal Tar Lazio che dal Consiglio di Stato anche in Adunanza Plenaria, non soltanto con la nota sentenza 1973/2015, ma anche con diverse pronunce cautelari.

Infine, con Ordinanza dell'Adunanza Plenaria del 27/04/2016 e successiva Ordinanza del TAR Lazio Sez. III bis del 9/06/2016 resa pubblica in data 15/06/2016, vengono sanciti due principi fondamentali che non possono non essere considerati ai fini della accettazione del presente ricorso, ossia:

- 1) appare chiaro ed incontrovertibile che i diplomati magistrali che abbiano conseguito il titolo entro e non oltre il 2001/2002, abbiamo diritto all'inclusione nelle GAE;
- 2) la questione concernente la giurisdizione in materia de qua è risolta in favore del Giudice Amministrativo.

1. VIOLAZIONE DELLA LA NORMATIVA SULLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO PREVISTA DAL D.M. 495 DEL 22/06/2016

Il D.M.n. 495 del 22/6/2016 recante “disposizioni per l'Aggiornamento delle Graduatorie ad Esaurimento valevoli per il triennio 2014/2017 – operazioni di carattere annuale”, all'articolo 1 stabilisce che: *“E' fissato al 8 luglio 2016 il termine entro il quale i docenti già iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento, in attesa del conseguimento del titolo, devono conseguire l'abilitazione ai fini dello scioglimento della riserva per l' a.s. 2016/17”*.

Di seguito, all'art. 2 così dispone: *“E' fissato al 8 luglio 2016 il termine entro il quale i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono possedere i requisiti per beneficiare della riserva dei posti di cui alla legge 68/1999 e al Decreto Legge 10 gennaio 2006 n. 4, convertito in Legge 9 marzo 2006 n. 80, art. 6 comma 3bis”*.

Successivamente all'art. 3, si legge: *“E' fissato al 8 luglio 2016 il termine entro il quale i docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento devono conseguire il 'titolo di specializzazione sul sostegno. Entro lo stesso termine possono essere dichiarati i titoli di specializzazione all'insegnamento relativi ai metodi didattici differenziati ai fini dell'inclusione nei relativi elenchi”*.

L'art. 4, comma 1, del Decreto in oggetto, infine, ha fissato le modalità di presentazione delle domande e precisamente: *1. Le domande di inclusione a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento (mod. 2), di aggiornamento dei titoli di riserva di cui alla legge n. 68/99 (mod. 3), o di inclusione negli elenchi del sostegno o negli elenchi relativi ai metodi didattici differenziati (mod. 4), corredate delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazione, dovranno essere presentate entro e non oltre il termine del 8 luglio 2016 esclusivamente con modalità web in conformità al codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, aggiornato dal decreto legislativo 4 aprile 2006, n.159, con le medesime modalità già utilizzate per la presentazione della domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento/conferma o di scioglimento riserva delle graduatorie ad esaurimento valide per il triennio 2014/15,2015/16 e 2016/17, descritte all'art. 9, comma 3, del D.M. 235 del 1 aprile 2014, al quale si rinvia.*

La norma di chiusura dell'impugnato provvedimento, l'art. 5, fa espresso rinvio per quanto non previsto dal presente decreto alle disposizioni contenute nelle norme citate in premessa ed in particolare a quelle contenute nel D.M. 235 del 1 aprile 2014 - di cui il presente provvedimento è parte integrante.

Orbene, il MIUR ha riproposto nuovamente un decreto ministeriale sulla falsa riga dei DDMM 235/2014 e 325/2015 in premessa indicati che hanno escluso i diplomati magistrali dalle GAE e che – si ribadisce - Codesto Tribunale adito ha già dichiarato illegittimi.

Dalla normativa sopra riportata si evince, chiaramente, che la domanda di aggiornamento o di permanenza nelle graduatorie ad esaurimento può essere presentata esclusivamente da coloro

che risultino già inseriti nelle stesse, con modalità telematica attraverso il sito “Istanze *on line*”. Risulta, quindi, preclusa, a chi non figura nelle stesse, la possibilità di presentare domanda di inserimento.

Per tale motivazione, i ricorrenti sono stati costretti a presentare nei termini di legge una domanda cartacea con diffida al MIUR di inserimento nelle GAE, domanda che, come già in passato, non ha avuto seguito né tanto meno riscontro.

2. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI RILASCIATI DAGLI ISTITUTI MAGISTRALI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI DI DURATA QUADRIENNALE E QUINQUENNALE

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs n. 297/1994 stabiliva che: “*Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne.*” (ora Scuola dell'Infanzia).

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate “[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]”.

L'art. 197, comma 1, del D.Lgs 297/1994 stabilisce che: “*A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare.*”.

Nelle premesse al Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175, avente ad oggetto “*Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della*

scuola materna ed elementare", sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, si legge che "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

L'art. 2 del medesimo decreto stabilisce che "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

Al successivo art. 3, comma 1, è stabilito che: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale [...] è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado [...] di durata quinquennale [...]. Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".

Con il D.P.R. n. 323 del 1998 è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'art. 15, comma 7 del medesimo decreto, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente stabilisce che: "I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare".

Da ultimo, il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, “...*Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G.L. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.*”.

Il decreto presidenziale ha riportato integralmente quanto sul punto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012.

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince *ictu oculi* che il legislatore ha da sempre ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali di

scuola magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie, ora dell'Infanzia e Primaria.

3. VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA SUI DIPLOMI MAGISTRALI RILASCIATI A CONCLUSIONE DEI CORSI DI STUDI SPERIMENTALI DI DURATA QUADRIENNALE O QUINQUENNALE

In via preliminare, appare opportuno riportare la normativa che ha disciplinato nel tempo i diplomi magistrali rilasciati a conclusione dei corsi di studio sperimentali di durata quadriennale o quinquennale.

Il D.P.R. n. 419 del 31 maggio 1974, istitutivo dei corsi di sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale e dei relativi istituti, riconosceva e regolava le sperimentazioni nelle scuole intese come:

- *“ricerca e realizzazione di innovazioni sul piano metodologico-didattico”*
- *“ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture esistenti”* (art. 1).

Con tale decreto, pertanto, vengono riconosciuti due tipi di sperimentazione: quella metodologico-didattica, rimessa alla discrezione dei singoli insegnanti, priva di oneri per lo Stato e tutt'ora in essere (art. 2) e quella di ordinamento e strutture (art. 3). Quest'ultima, inerente alle sperimentazioni di nuovi ordinamenti scolastici, invece, è stata di fatto cancellata dalla cosiddetta "rimforma Gelmini", a cui si è dato avvio con l'art. 64 del Decreto Legge 133/2008 e proseguita con la razionalizzazione degli istituti della scuola secondaria con Decreto Legge 137/2008 (convertiti nella Legge 169/2008).

Esempi di sperimentazioni attuate nel corso degli anni settanta ed ottanta sono il Piano Nazionale Informatica ed il Progetto Brocca (dal nome del sottosegretario alla Pubblica Istruzione, Beniamino Brocca, che lo promosse durante la [X Legislatura](#)).

Il D.P.R. 419/1974 all'articolo 4, relativo alla validità degli studi degli alunni delle classi e scuole sperimentali, prevedeva che *“Sarà riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui al precedente art. 3,*

secondo i criteri di corrispondenza fissati dal Ministro per la pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”.

L'articolo 3, commi 1 e 2, della **Legge n. 341 del 1990**, sulla Riforma degli ordinamenti didattici universitari, ha istituito uno specifico corso di laurea con due indirizzi per la formazione dei docenti della scuola materna ed elementare (oggi dell'infanzia e primaria), stabilendo che *“Il corso di laurea si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei ed ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore. Uno specifico corso di laurea, articolato in due indirizzi, è preordinato alla formazione culturale e professionale degli insegnanti, rispettivamente, della scuola materna e della scuola elementare, in relazione alle norme del relativo stato giuridico. Il diploma di laurea costituisce titolo necessario, a seconda dell'indirizzo seguito, ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna e nella scuola elementare. Il diploma di laurea dell'indirizzo per la formazione culturale e professionale degli insegnanti della scuola elementare costituisce altresì titolo necessario ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso a posti di istitutore o istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato. I concorsi hanno funzione abilitante. Ai due indirizzi del corso di laurea contribuiscono dipartimenti interessati; per il funzionamento dei predetti corsi sono utilizzati le strutture e, con il loro consenso, i professori ed i ricercatori di tutte le facoltà presso cui le necessarie competenze sono disponibili”.*

Al successivo comma 7 è stabilito che *“... Con decreto del Ministero della pubblica istruzione, emanato di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i tempi e le modalità per il graduale passaggio al nuovo ordinamento, anche con riferimento ai diritti degli insegnanti di scuola materna ed elementare in servizio”.*

Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione n. 297 del 1994, all'articolo 197 comma 1, prevede che il titolo conseguito all'esito dell'esame di maturità presso l'istituto magistrale ha valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare, stabilendo che *“A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico, nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali”*.

Tale disposizione è stata successivamente abrogata dall'art. 17 della legge n. 425 del 1997, la quale, all'art. 1 commi 2 e 3, ha previsto che *“...2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.*

3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie: a – per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio”.

L'articolo 279 del T.U. n. 297 del 1994 (anch'esso abrogato) prevedeva che *“E' riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli alunni delle classi o scuole interessate alla sperimentazione di cui all'articolo 278, secondo criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”*.

L'articolo 402 del medesimo Testo Unico prevede al comma 1, tra i requisiti generali di ammissione, che *“...ai fini dell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, è richiesto il possesso dei seguenti titoli di studio:*

- a) diploma conseguito presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, od abilitazione valida, per i concorsi a posti di docente di scuola dell'infanzia;*
- b) diploma conseguito presso gli istituti magistrali per i concorsi a posti di docente elementare....”.*

Nel 1997 è stato dato seguito alle misure contenute nell'art. 3 della Legge 341/1990 attraverso l'art. 2 del Decreto interministeriale del 10.03.1997, il quale stabilisce, ai commi 1 e 3, che “I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale e consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna, previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968, nonché ai concorsi ordinari per titoli e per esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare, secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994.

(..omissis...)

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, per quanto riguarda il diploma di maturità magistrale, anche ai fini dell'accesso a posti di istitutore ed istitutrice nelle istituzioni educative dello Stato”.

L'art. 15, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998 (disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina e disposizioni finali), facendo seguito alla disciplina introdotta con la Legge 425/1997, stabilisce che *“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola*

elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”.

L'articolo 2 del Decreto Ministeriale n. 62 del 2011, lettera b), prevede, tra i titoli di studio che danno diritto all'inclusione nelle graduatorie di terza fascia per l'insegnamento nella scuola primaria, anche “*Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.M. 10 marzo 1997, i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002, purché il titolo conseguito corrisponda a diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi*”.

Il D.P.R. del 25 marzo 2014, in parziale accoglimento del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica n. 14A03701 proposto avverso i D.M. del MIUR n. 44/2011 e n. 66/2011, ha decretato che, relativamente ai docenti della scuola dell'infanzia e primaria che abbiano conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma di scuola o istituto magistrale, “...Illegittimo è invece il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui non parifica ai docenti abilitati coloro che abbiano conseguito entro l'anno 2001-2002 la c.d. abilitazione magistrale, inserendoli nella III fascia della graduatoria di istituto e non nella II fascia...la disposizione è affetta da evidente eccesso di potere, in quanto contrastante con tutte le disposizioni di legge e di rango secondario, che sanciscono la natura abilitante del titolo conseguito negli istituti magistrali a seguito di regolare corso di studio. In altri termini, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile

1994, n. 297. Ciò è sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323, ed infine, recentemente, ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal d.d.g. n. 82 del 24 settembre 2012. Pertanto sotto questo profilo il ricorso deve essere accolto ed annullato il D.M. n. 62 del 2011, nella parte in cui esclude dalla II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti in possesso di maturità magistrale abilitante conseguita entro l'anno scolastico 2001-2002.”.

Il decreto presidenziale ha riportato integralmente quanto sul punto espresso dal Consiglio di Stato con parere n. 4929 del 2012.

Dalla ricostruzione normativa sopra riportata si evince *ictu oculi* che **il legislatore ha da sempre ritenuto i titoli di studio conseguiti al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 titoli assolutamente idonei per l'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e Primaria.**

Sulla piena validità dei diplomi magistrali sperimentali ad indirizzo linguistico, sussiste, inoltre, un indirizzo giurisprudenziale assolutamente consolidato.

Il Consiglio di Stato con la decisione n. 2172 del 19 dicembre 2002 aveva espressamente stabilito che “...la sperimentazione scolastica, intesa, a norma dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (ora abrogato dall'art. 17 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275) come “ricerca e realizzazione di innovazioni degli ordinamenti e delle strutture” è stata autorizzata ed attuata...in vista del nuovo assetto dell'istruzione elementare, nel cui ordinamento didattico è ora compreso l'insegnamento della lingua straniera, e della formazione 4 N.R.G. 2172/2002 (anche a livello universitario) degli insegnanti elementari, tanto è che entrambi i corsi di sperimentazione (quello ad indirizzo linguistico e quello ad indirizzo psicopedagogico) tenuti in contemporanea dal medesimo Istituto, sono stati articolati in cinque anni di studio, con possibilità di accesso, a conclusione del ciclo, a tutte le facoltà universitarie. In tale quadro, la “piena validità” riconosciuta secondo i “criteri di

corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione”, a norma del successivo art. 279 (anch’esso abrogato dal vitato D.P.R. del 1999), al diploma di maturità linguistica, non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria...”.

Anche successivamente il medesimo Consiglio di Stato ha sempre e costantemente ribadito che “Ai fini della ammissione al concorso per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e, quindi, dell’accesso ai ruoli provinciali della scuola elementare, **il diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo linguistico** (in forza dell’art. 278 d.lg. 16 aprile 1994 n. 297), **deve essere considerato a pieno titolo corrispondente al diploma di maturità magistrale**” (Consiglio di Stato, sez. VI, 8 agosto 2008, n. 3917).

Ed ancora “La piena validità riconosciuta secondo i “criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della pubblica istruzione che autorizza la sperimentazione” al diploma di maturità linguistica non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualche cosa di più, senza modificarne la tipologia originaria. In sostanza, a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l’equiparazione tra il mero diploma magistrale e il diploma di maturità linguistica al termine di corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici” (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 dicembre 2009, n. 7550).

Pertanto, in applicazione della univoca giurisprudenza del massimo organismo amministrativo, il T.A.R. Lazio, ha stabilito che *“In proposito, il Collegio condivide l’orientamento del Consiglio di Stato... secondo cui “la piena validità riconosciuta, secondo i criteri di corrispondenza fissati nel decreto del Ministro della Pubblica Istruzione che autorizza la sperimentazione, al diploma di maturità linguistica **non priva il titolo di studio conferito dall’Istituto Magistrale della sua natura di diploma di maturità magistrale a pieno titolo, ma aggiunge qualcosa in più, senza modificarne la tipologia originaria.** In sostanza, a prescindere dall’interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei due indirizzi di studio dell’Istituto magistrale statale (linguistico e pedagogico), volti entrambi al conseguimento del diploma di maturità magistrale, non erano, in parte, coincidenti, rappresenta titolo valido per l’ammissione alla procedura concorsuale, anche perché l’equiparazione tra il mero diploma magistrale ed il diploma di maturità linguistica al termine del corso quinquennale, appare conforme al nuovo assetto ordinamentale della scuola elementare, ove si consideri che l’insegnamento della lingua straniera è ricompreso negli ordinari programmi didattici (Consiglio di Stato. Sez. VI, 3 dicembre 2009 n. 7550)” (T.A.R. Lazio, sentenza n. 6749/2014).*

Proprio in considerazione dell’univoco indirizzo in materia dettato dal Giudice Amministrativo ma soprattutto alla luce del chiaro letterale disposto legislativo, l’Ecc.mo Tribunale di Perugia, Sezione Lavoro con ordinanza n. 1534 del 2013 ha stabilito che *“Dal reticolo normativo sopra riportato si evince che il legislatore, nel momento in cui ha reso necessario il conseguimento di una laurea per insegnare nelle scuole dell’infanzia e primaria, ha avvertito l’esigenza di tutelare l’affidamento riposto nel valore legale ed abilitante del titolo di maturità rilasciato dagli istituti magistrali da coloro che l’avevano già ottenuto o che si erano iscritti ai relativi corsi sino all’a.s. 1997/1998. Non si ravvisa nelle disposizioni in questione alcuna esclusione dei diplomi ad indirizzo sperimentale che devono, quindi considerarsi muniti dello stesso valore di quelli tradizionali. Laddove le norme hanno*

voluto specificatamente riferirsi al diploma di maturità magistrale lo hanno fatto espressamente utilizzando detto termine (art. 2, comma 3 D.I. 10.3.1997) e, al contempo, appare insuperabile l'espressa clausola di salvaguardia che è stata dettata a beneficio dei titoli rilasciati dall'istituto magistrale tout court all'esito di corsi sperimentali senza effettuare alcuna distinzione di contenuto o percorso formativo tra gli stessi" (Trib. Perugia, Dott. Marco Medoro, ordinanza n. 1534 del 2013).

Anche nella successiva ordinanza n. 1929 del 2013, resa in esito al reclamo proposto dall'Amministrazione resistente avverso l'ordinanza di cui sopra, il medesimo Tribunale di Perugia ha precisato che "Dal tenore letterale e complessivo della disciplina in esame non è dato desumere alcuna subordinazione del valore legale ed abilitante dei titoli di studio così conseguiti ad un giudizio di compatibilità ovvero di corrispondenza, ai fini dell'equiparazione dei titoli, tra le materie di insegnamento del corso sperimentale e quelle caratteristiche del corso magistrale ovvero l'esclusione di titoli conseguiti all'esito di specifici corsi sperimentali...".

Orientamento successivamente ribadito dalla medesima Autorità giudiziaria, in procedimenti vertenti su identica questione, con ordinanza del 29.04.2015, Dott. Marco Medoro, ordinanza n. 1636 del 30.04.2015, Dott. Giampaolo Cervelli e ordinanza del 18.05.2015, Dott.ssa Clara Ciofetti.

Da ultimo, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973 del 16.04.2015, ha riconosciuto valore abilitante al diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 (richiamando quanto stabilito dal D.P.R. del 25 marzo 2014) anche ai fini dell'inserimento nella terza fascia delle graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, annullando il Decreto ministeriale n. 325 del 2014 nella parte in cui non consentiva appunto ai docenti in possesso di tale titolo di studio l'inserimento nelle graduatorie predette.

In sostanza risulta, pertanto, **incontestato nel nostro ordinamento**, a prescindere dalla interpretazione letterale del bando e dalla considerazione che le materie di insegnamento dei

due indirizzi di studio dell'Istituto magistrale (linguistico e padagogico) non erano in parte coincidenti, **che il diploma rilasciato da un Istituto magistrale, al termine di un corso sperimentale quinquennale ad indirizzo linguistico, deve essere considerato a pieno titolo corrispondente al diploma di maturità magistrale e pertanto idoneo per l'insegnamento nella scuola Primaria.**

Nessuna successiva volontà legislativa con efficacia retroattiva è intervenuta a privare di valore abilitante il titolo di studio in questione ai fini dell'insegnamento nelle scuole primarie.

4. ECCESSO DI POTERE: ARBITRARIETA' – SVIAMENTO

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva – e impedisce attualmente – alle parti ricorrenti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

A tal proposito il Consiglio di Stato ha stabilito che *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali."*

E ancora "[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]" (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Conseguenza di quanto sopra dedotto è stata, poi, la dichiarazione di illegittimità de susseguente DM 325/2015, poiché quest'ultimo decreto dispone chiaramente, all'articolo 5, succitato che, *“per quanto non espressamente previsto nel medesimo decreto, valgono le disposizioni di cui al D.M. M.I.U.R. n.235/2014, e che quest'ultimo è stato definitivamente annullato con la sentenza del C.d.S. n. 1973/2015 del 16 aprile 2015, passata in giudicato, e che, pertanto, fa stato nei confronti di tutti gli interessati.*

Nonostante, i suddetti interventi normativi, in special modo il giudicato di cui alla sentenza 1973/2015 del Consiglio di Stato, l'Amministrazione convenuta ha emesso un decreto, precisamente il D.M. 495/2016, che nelle premesse richiama il DM 325/2015 e all'art. 5 fa esplicito rinvio al DM 235/14, ossia a due decreti dichiarati, in parte, illegittimi, omettendo di considerare gli interventi giurisprudenziali in materia e soprattutto gli effetti di una pronuncia di annullamento già passata in giudicato.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si può riconoscere una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti erga omnes, includendo anche i soggetti che non hanno preso parte al processo, ma che risultano comunque interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli atti regolamentari e quelli generali, che si distinguono per il loro carattere di inscindibilità: gli stessi, infatti, contenendo una disciplina applicabile ad una platea generalizzata, determinano comunque la produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico, attese la ontologica indivisibilità, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito il principio stabilendo che in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008 non ha effetto. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che “...la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”.

Nessun dubbio, dunque, sul fatto che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne parti ricorrenti, con conseguente esclusione della possibilità,

per il MIUR, di respingere le richieste delle stesse invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa.

Da ultimo, non di certo per ordine di importanza, si citano due recenti interventi di giustizia amministrativa che, a parere della scrivente difesa, dirimono definitivamente ogni dubbio circa la sussistenza del diritto dei titolari di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 di inserimento a pieno titolo nelle GAE: ordinanza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 1 del 27/04/2016 *“secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle GAE; considerato, pertanto, che va accolta la istanza cautelare degli originari ricorrenti – con esclusione, quindi, degli interventori - volta al provvisorio inserimento nelle GAE”* e l'ordinanza del TAR Lazio Sezione III^a bis resa pubblica il 15/06/2016 con cui Codesto Tribunale adito, per la prima volta, ritenuta la propria giurisdizione in materia, ha disposto l'inserimento di un diplomato magistrale nelle GAE.

**ISTANZA INCIDENTALE DI SOSPENSIONE ex art. 55 c.p.a. con contestuale
RICHIESTA DI DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE ex art. 56 c.p.a.**

Nelle more della decisione del presente ricorso nel merito, si ritiene che nel caso in esame ricorrano i presupposti per la concessione della invocata tutela cautelare.

Sussiste il *fumus boni juris*, come si confida di aver ampiamente e dettagliatamente dimostrato nelle deduzioni che precedono.

Sussiste inoltre il *pregiudizio grave e irreparabile* poichè, l'urgenza del riconoscimento del diritto delle parti ricorrenti ad essere reinseriti nelle graduatorie ad esaurimento è di solare evidenza e risiede nella possibilità di essere destinatarie di incarichi di insegnamento con la successiva possibilità di immissione in ruolo.

L'urgenza di un provvedimento cautelare risulta indifferibile in conseguenza della mancanza materiale del tempo necessario a far valere in sede ordinaria il diritto al riconoscimento del punteggio senza subire un danno irreparabile.

Infatti, il mancato ed immediato inserimento degli istanti nelle GAE, determinerebbe un danno grave e irreparabile con una chiara perdita dei diritti delle parti ricorrenti ad essere destinatarie di un contratto di lavoro a tempo determinato e con la successiva possibilità di essere poste nel ruolo della scuola pubblica con la stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

E' evidente, quindi, che il protrarsi della situazione prospettata per il tempo necessario alla tutela in via ordinaria del diritto delle parti ricorrenti **non può trovare alcuna riparazione per equivalente**, cosicché ogni forma di tutela fatta valere per le vie ordinarie risulterebbe intempestiva e, di fatto, pregiudicherebbe in modo irreparabile il diritto delle medesime.

L'esigenza di avere una tutela immediata deriva anche dalla natura del pregiudizio subito: quest'ultimo, infatti, non è suscettibile di risarcimento mediante equivalente monetario, trattandosi di un bene giuridico non patrimoniale di un aspirante docente che da anni è costretto a vivere nel "precariato" in attesa di un contratto di lavoro a tempo determinato e successivamente un'immissione in ruolo, definitiva o anche solo temporanea, in grado di riconoscere un posto di lavoro ed un reddito mensile per far fronte alle esigenze di vita ed ai numerosi impegni economici con maggiore serenità.

Nel caso di specie, infatti, è facilmente comprensibile come il pregiudizio subito dalle parti ricorrenti sia **gravissimo ed irreparabile**, in quanto l'esclusione definitiva dalle graduatorie comporterebbe l'impossibilità di accedere in modo definitivo nei ruoli scolastici e l'impossibilità di sottoscrivere un contratto di lavoro a tempo determinato, con conseguente perdita della retribuzione mensile (unica fonte di reddito delle parti istanti) e della maturazione del periodo contributivo, oltre che il **sicuro superamento in graduatoria da parte dei docenti collocati in posizione successiva, così come poi concretamente avvenuto.**

Effetto diretto dell'impossibilità di avere una tutela giuridica prima della data del 1° settembre 2016 – inizio ufficiale dell'anno scolastico 2016/2017 - sarebbe la sicura mancata sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo determinato per l'anno scolastico 2016/2017 o, in ogni caso, la perdita di tutte le nomine per l'insegnamento

nell'anno scolastico 2016/2017 ma, soprattutto, la grave perdita di professionalità che l'insegnante acquisisce anno dopo anno con l'insegnamento e che non è all'evidenza suscettibile di alternativo ristoro pecuniario.

L'esclusione dalle graduatorie, che ha già causato enormi danni per il presente anno scolastico, rischia di non poter essere nemmeno valutata a livello prettamente risarcitorio, in quanto non sarà possibile stabilire al 1° settembre 2016 quale tipologia di incarico le ricorrenti avrebbero potuto scegliere, o se alcune di loro debbano essere poste nel ruolo del MIUR.

Tale scelta, infatti, non potrebbe essere effettuata a posteriori o in via teorica, ma solo al momento della convocazione degli aventi diritto, chiamati dal Dirigente scolastico per l'inserimento nel ruolo o per la copertura dei posti dopo le nomine di diritto e di fatto, che avviene all'inizio dell'anno scolastico, in condizioni in cui non è dato sapere quale tipo di incarico sia dato residuare.

Nessun dubbio, quindi, circa la sussistenza del danno grave e irreparabile che è insito nella situazione descritta, la quale reclama una pronuncia il più possibile celere, quale solo la procedura instaurata può garantire.

Sul punto, l'ordinanza 1/2016 del Consiglio di Stato che in merito alla richiesta cautelare così si pronuncia: *“considerato, pertanto, che va accolta la istanza cautelare degli originari ricorrenti – con esclusione, quindi, degli interventori - volta al provvisorio inserimento nelle GAE, in attesa della definizione del merito della causa dinanzi al giudice di primo grado; considerato che, ai fini del danno da ritardo, appare preminente l'interesse fatto valere dagli originari ricorrenti ad essere immessi nelle GAE rispetto all'interesse contrario dell'Amministrazione scolastica, che non ha evidenziato un pregiudizio grave conseguente a dette integrazioni, disposte soltanto a titolo cautelare (fatto salvo l'esito del giudizio di merito)” PQM*

ISTANZA DI MISURA CAUTELARE PROVVISORIA ex art. 56 c.p.a.

Nelle more della fissazione dell'udienza in Camera di Consiglio, sussiste una situazione di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio, vista l'imminenza delle procedure di reclutamento del personale docente Scuola Infanzia e Primaria, per gli incarichi sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

Pertanto, si chiede che il Presidente del Tribunale adito, ai sensi dell'art. 56 c.p.a., voglia disporre, *inaudita altera parte*, tutte le misure cautelari provvisorie idonee e dirette al provvisorio inserimento delle ricorrenti nelle Gae provinciali, in attesa della definizione del merito della causa.

Si evidenzia, a tal proposito, che l'eventuale riconoscimento dell'inserimento con "riserva" relativa alla presente fase cautelare, non potrà incidere sulla posizione sostanziale fatta valere in giudizio dalle odierne ricorrenti e riconosciuta meritevole di tutela seppur in via provvisoria, senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Si evidenzia altresì che è stata presentata istanza di fissazione dell'udienza di merito.

Il difensore chiede di essere sentito, all'occorrenza, dal Presidente.

Per i suesposti motivi, e con esplicita riserva di più ampiamente argomentare e dedurre, le ricorrenti, *ut supra* rappresentate, difese e domiciliate

concludono

perché l'On.le TAR adito voglia, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, così decidere:

- 1) In via preliminare ed incidentale ordinare la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati;
- 2) Nel merito dichiarare la nullità e la illegittimità degli atti in oggetto indicati e di tutti quelli presupposti, commessi e consequenziali;
- 3) In via degradata riformare l'atto o sostituirlo con altro legittimo.

Con vittoria di spese ed onorari di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

Si chiede che venga ordinata all'Amministrazione convenuta, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione in giudizio di tutti i documenti menzionati nel presente atto e di ogni altro documento ritenuto utile per la decisione della causa.

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA

Si depositano tutti i documenti di cui all'indice di parte. Ulteriori mezzi riservati da indicarsi e prodursi nei termini di legge.

Si dichiara che il presente giudizio attiene a materia di pubblico impiego e che il valore della causa è indeterminabile e dunque, ai sensi dell'art. 13 del T.U. 115/2002, come modificato dall'art. 37 del D.L. n. 98/2011 in vigore dal 6/7/2011, il contributo unificato corrisposto ammonta ad euro 325,00.

Frosinone – Roma, 6 agosto 2016

Avv. Raffaele Boianelli

Avv. Raffaele De Girolamo